Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo
Ufficio territoriale

6. VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'"ASSOCIAZIONE PROGETTO MEDITERRANEA" PER MODIFICA STATUTARIA

Verbale del 18/12/2021

In data 18/12/2021 alle ore 09:50, si è riunita presso la residenza del socio Federica Marmo, in via Mario Fagiolo, 3 – 00045 Genzano di Roma, l'Assemblea Straordinaria degli associati, regolarmente convocata in prima convocazione il giorno 17/12/2021 E RICONVOCATA IL GIORNO SUCCESSIVO IN SECONDA CONVOCAZIONE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO LEGALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione dello Statuto dei Soci, cambio sede sociale e cambio consulente fiscale
- Relazione ed approvazione del *bilancio* anno 2020;
- Elezioni nuovi consiglieri e presidente e dimissioni attuale consiglio
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Filippo Mennuni, presidente uscente, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Signora Donatella Dominique Neubert, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati previsto da normativa e aventi diritto di voto e cioè nello specifico, dopo aver fatto opportuno appello nominativo, che sono presenti n. 31 soci in presenza, 15 on-line e 18 con delega su n. 111 soci iscritti, tutti aventi diritto al voto ed in regola con le quote associative. Ciò verificato conferma la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale, e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione. Il presidente precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano

- Vengono illustrate le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore e per correttezza gestionale; viene inoltre presentato il Bilancio dell'anno 2020; vengono presentate le dimissioni del Consiglio in carica e vengono eletti 5 nuovi consiglieri; quindi…

SI DELIBERA

1. *Di approvare, alle ore 10,33, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo in funzione* all'adozione del

nuovo statuto nel rispetto della nuova normativa sul Terzo Settore [DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128), del DM-106-del-15092020]

2. Di modificare della sede legale dell'Associazione Progetto Mediterranea da "Como 22100, via Parini 1" a "Roma 00199, via Piediluco, 9" e il contestuale cambiamento del consulente fiscale
3. Di approvare il *bilancio* dell'Associazione per l'anno 2020 dopo presentazione del Presidente che illustra la situazione economica dell'Associazione per l'anno 2020, la quale ha visto entrate per 24.800,30 Euro ed uscite per 48.802,13 Euro, che determinano un disavanzo di 24.001,83 Euro compensati da un riporto di cassa del 2019 di 24.232,86 che generano quindi un *utile* di Euro 231,03. Il saldo dell'estratto conto dell'Associazione Progetto Mediterranea al 31 dicembre 2020 è di Euro 231,03. Il *bilancio* per l'anno 2020 viene approvato *all'unanimità dei presenti* alle ore 10,50.
4. Di approvare alle 11.05, all'unanimità, la nomina dei seguenti nuovi consiglieri, Francesco Nacinovich, Francesca Piro, Lucia Angeli, Manuela Tinti, Donatella Dominique Neubert. Tra i consiglieri viene approvata la candidatura a Presidente della Sig.ra Francesca Piro. Il nuovo consiglio entra in carica immediatamente.
5. Di dare mandato al nuovo Consiglio di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11:09

Il Segretario _____
Donatella Dominique Neubert

Il Presidente _____
Filippo Mennuni

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO
Registrato a Viterbo il 23 NOV. 2023 al n. 2039 serie 3
pagato, con Mod. F 23 Euro ESENTE
Il Funzionario (*)
Cantoni Mariangela
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori

ASSOCIAZIONE PROGETTO MEDITERRANEA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO MEDITERRANEA E.T.S.

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - *Denominazione-sede-durata*

1. L'Associazione culturale non riconosciuta denominata "Progetto Mediterranea E.T.S.", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal D. Lgs. n.117/2017, (di seguito "Codice del Terzo settore" o C.T.S.), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma alla Via Piediluco n.9 00199 Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio di Roma e potrà istituire sezioni, succursali, sedi secondarie e rappresentanze, in Italia e all'estero in funzione dell'esigenze dell'Associazione con Delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci

Art.2 - *Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"*

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Progetto Mediterranea ETS" oppure "Progetto Mediterranea ente del

Terzo settore".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - *Attività di interesse generale*

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato e potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- dall'art.5, c.1, del C.T.S lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.2003, n. 53, ed s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

FRPuo

- dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- dall'art.5, c.1, C.T.S. lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Art.4 - *Finalità e attività*

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Lo scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere e realizzare e sviluppare la cultura della navigazione, di difesa del mare e delle acque in genere con attività nautiche, sociali, sportive, culturali e mediatiche, anche tramite eventi.
- Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione agirà attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
  realizzazione di viaggi, escursioni, trekking, passeggiate, manifestazioni, incontri ed eventi con l'utilizzo di qualsiasi forma e a qualunque titolo dei mezzi necessari; con particolare riferimento al nolo e/o locazione con successiva gestione di imbarcazioni a vela e a motore.
- Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà inoltre, a favore degli associati e/o di terzi, organizzare attività, mostre ed eventi per la promozione della "mission" istituzionale e in particolare creare e

FR Pw ③

gestire piattaforme e siti web, attività social network, blog, realizzare redazionali, articoli, audiovisivi e altre simili, nonché gestire imbarcazioni a vela e a motore.

- L'Associazione per la realizzazione di specifici progetti anche di durata pluriennale potrà richiedere contributi specifici aggiuntivi rispetto alla quota associativa annuale, a colore che vi prenderanno parte e/o che vi beneficeranno
- L'Associazione potrà infine svolgere qualsiasi attività sociale ed operazione idonea al raggiungimento dello scopo sociale e ricevere donazioni, lasciti e contributi da parte di terzi. Potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza l'esclusione di altre l'assunzione di mutui a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali che siano ritenute opportune ed utili al raggiungimento dello scopo sociale. Amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, la cui partecipazione crei sinergie in grado di sviluppare o favorire l'attività dell'Associazione; costituire o concorrere alla costituzione di Associazioni, enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali; potrà inoltre partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di società, sempre in via residuale, diretta o indiretta, rivolta al conseguimento degli

FRPino (4)

scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi; assumere personale finalizzato al perseguimento e alla realizzazione degli scopi sociali sopra elencati.

- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del C.T.S.e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.5 - ***Norme sull'ordinamento interno***

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - ***Associati***

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

FR 5

1 Il corpo sociale è composto da

A) Associati fondatori

B) Associati ordinari

C) Associati finanziatori

ART. 7 – *Ammissione associati*

1. Colui che intenda rivestire la qualità di Socio dovrà presentare domanda scritta motivata di ammissione tramite apposito modulo e dovrà essere corredata di eventuale documentazione richiesta da parte del Consiglio Direttivo e la prova del pagamento della quota associativa.

2. Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo o il Presidente o il singolo membro del Consiglio Direttivo in via autonoma se delegato espressamente dal Consiglio. L'ammissione dell'associato presuppone la piena e incondizionata accettazione dello spirito dell'Associazione e del cosiddetto "Discorso di Mediterranea", nonché delle norme statutarie e del regolamento. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda questa deve essere accettata o rifiutata con delibera scritta;

3. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'associazione non ha scadenza ed è completata con il pagamento della quota associativa che dà diritto alla partecipazione alle assemblee e diritto di voto in assemblea. Al 31.12 di ogni anno l'associato potrà rinnovare il tesseramento, senza necessità di ripresentazione della domanda per uguale durata, con il semplice pagamento della quota associativa.

Lo status di associato è personale e non cedibile a terzi per atto inter vivos o mortis causae.

FR Pino ⑥

ASSOCIAZIONE PROGETTO MEDITERRANEA

ART. 8 – *Perdita della qualità di associato*

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio per i seguenti motivi

a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo in ogni momento ed avranno effetto a decorrere dal primo o giorno successivo alla comunicazione del recesso;

b) per morte;

c) per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d) per delibera di espulsione;

e) per ritardato pagamento dei contributi entro 30 giorni dalla scadenza prevista;

f) per mancata partecipazione alla vita associativa;

g) per mancato rinnovo del tesseramento;

h) per mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'associazione

La perdita della qualità di Associato non autorizza la richiesta e la restituzione dei contributi versati e non permette di vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La perdita di qualità di associato deve essere deliberata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 9 - *Dei volontari e dell'attività di volontariato*

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non

FR Pino (7)

associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n.117/2017

Art.10 - *Dei volontari e delle persone retribuite*

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - *Organi dell'Associazione*

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del C.T.S.;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del C.T.S.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - *L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento*

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno 5 prima della data della riunione tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp Telegram ed SMS) può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme telematiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima

convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sulle piattaforme telematiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - *Assemblea ordinaria: competenze e quorum*

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente

FRPito

nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del C.T.S. e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - *Assemblea straordinaria: competenze e quorum*

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno della maggioranza qualificata (2/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

FRP. 2 (11)

convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno della maggioranza (1/2) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - *L'Assemblea degli associati: regole di voto*

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno un anno nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno un anno nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - *Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può

FRPic. 12

variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 anni. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - *Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire tramite lettera raccomandata, PEC, e-mail, messaggi WhatsApp Telegram ed SMS) può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme telematiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Le riunioni possono avvenire anche mediante videoconferenza, sulle piattaforme telematiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: di Skype, Webinar, Zoom, Facebook, WhatsApp, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

FRRito (13)

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - *Competenze del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - *Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo*

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi

statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 5 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - *Il Presidente: poteri e durata in carica*

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 4 anni ed almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 5 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - *Cause di decadenza e sostituzione del Presidente*

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età

dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - *L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento*

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - *Competenze dell'organo di controllo*

1. È compito dell'organo di controllo:
   - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   - esercitare il controllo contabile;
   - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di

cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.TS.;

- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del C.TS., l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - *L'organo di revisione*

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 a 5 membri, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche

all'interno dell'Associazione.

Art.25 - *Responsabilità degli organi sociali*

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.26 - *Libri sociali e registri*

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - *Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - *Risorse economiche*

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S.e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - *Bilancio di esercizio*

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli ultimi 2 mesi che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ASSOCIAZIONE PROGETTO MEDITERRANEA

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - ***Scioglimento e devoluzione del patrimonio***

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del C.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del C.T.S..

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 - ***Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il C.T.S. e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

la presidente,

Francesca Romana Piro